

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 393 del 29 settembre 2004

Sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei mitili (*Mytilus galloprovincialis*) prelevati presso il vivaio a mare della DITTA V.I.S.M.A. P.S.C.A.R.L. _ Chioggia _ posto a 5 miglia ad Est di Porto Levante.

[Sanità e igiene pubblica]

Il Presidente

VISTI gli articoli 7 e 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la Legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327, con il quale viene approvato il regolamento di esecuzione della legge 283/62;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 530;

VISTO l'art. 10 del Decreto Legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella Legge 20 novembre 1995, n. 490;

VISTO il Decreto Ministeriale 31 luglio 1995;

VISTA la D.G.R. n. 2728 del 21 luglio 1998 "Classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi di cui all'art.4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.530" e successive integrazioni;

ATTESO che l'istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha comunicato N. Registro 4128/F04 l'esito positivo alla ricerca di biotossina algale liposolubile D.S.P. (Diarrhetic Shellfish Poisoning), in campioni di molluschi bivalvi vivi (*Mytilus galloprovincialis*) prelevati dal Servizio Veterinario dell'AULSS n. 19 di Adria, il giorno 22/09/04 presso la DITTA V.I.S.M.A. P.S.C.A.R.L. _ Chioggia posta 5 miglia ad Est di Porto Levante e individuata dalle seguenti coordinate geografiche:

LATITUDINE NORD LATITUDINE EST

45° 07' 80" 12° 26' 80"

45° 07' 70" 12° 26' 40"

45° 06' 65" 12° 28' 20"

45° 06' 75" 12° 26' 70"

VISTA la nota del Responsabile del Servizio Veterinario dell'AULSS n. 19 di Adria, prot. 29027 del 27/09/2004 di proposta di sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione di molluschi bivalvi vivi (mitili) prelevati presso la DITTA V.I.S.M.A. P.S.C.A.R.L. _ Chioggia - a 5 miglia ad Est di Porto Levante;

CONSIDERATO che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;

Su conforme proposta della Direzione Regionale per la Prevenzione

ordina

1. la sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei mitili (*Mytilus galloprovincialis*) prelevati presso la DITTA V.I.S.M.A. P.S.C.A.R.L. _ Chioggia (VE);
2. le disposizioni sanitarie di sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei mitili contenute nella presente ordinanza, verranno mantenute fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria dei mitili, e non prima di quindici giorni dall'ultimo rilevamento sfavorevole;
3. i Responsabili dei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aulss territorialmente competenti di concerto con le strutture laboratoristiche preposte, continueranno il costante monitoraggio delle acque e dei molluschi bivalvi, inviando tempestivamente l'esito delle indagini alla Direzione regionale per la Prevenzione.

Venezia, 29 settembre 2004

Galan